vacante, potrebbe di fatto procedere ad un'assunzione esterna senza dover previamente esaminare le candidature interne, in contrasto con l'obbligo, fattole dall'art. 29, n. 1, dello statuto, di esaminare le possibilità di valersi del personale già in servizio prima di bandire un concorso generale.

RELAZIONE D'UDIENZA

presentata nelle cause riunite
341/85, 251, 258, 259, 262, 266/86, 222 e 232/87 *

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Con sentenza 7 ottobre 1985 (van der Stijl/Commissione, causa 128/84, Racc. pag. 3288), la Corte (seconda sezione) annullava la decisione del presidente della Commissione in data 3 novembre 1983 che nominava il Math al posto di capodivisione (Direzione generale « energia », direzione « controllo della sicurezza dell'Euratom », divisione F1 « ispezione ») e la decisione dell'APN che respingeva la candidatura del van der Stijl allo stesso posto.

Emerge da detta sentenza che il ricorrente, sig. van der Stijl, cittadino olandese e dipendente di grado A4 assegnato dal 1971 alla direzione « controllo della sicurezza dell'Euratom », divisione F1 « ispezione », il 1° giugno 1983, presentava la propria candidatura al posto di capo della stessa divisione, in esito all'avviso di posto vacante COM/963/83 che vi si riferiva. Sempre dalla sentenza, emerge che il van der Stijl dal 1982 al 1983 aveva sostituito il titolare di quel posto, sig. Bommelle, cittadino francese, colpito da malattia.

Il 20 luglio 1983 la Commissione aveva però deciso di non occupare, per il momento, il posto vacante, di non bandire un concorso interno e di ricorrere al procedimento di assunzione contemplato dall'art. 29, n. 2, dello statuto. In forza di detto n. 2 per i gradi inferiori ad A1 e A2 un procedimento di assunzione diverso dal concorso può venir adottato in casi eccezionali e per posti che richiedono particolari qualificazioni.

Dalla sentenza emerge che, secondo le precisazioni e le spiegazioni fornite nel corso del procedimento, questa decisione era stata adottata in quanto la Commissione riteneva che la scelta offerta nell'ambito dell'art. 29, n. 1, dello statuto era limitata e che, a questo proposito, l'intento di conservare l'equilibrio geografico nell'ambito delle direzioni in questione aveva avuto molta importanza.

Il 27 luglio 1983 la Commissione aveva deciso di nominare il sig. Bernard Math, ex dipendente del Commissariato francese dell'e-

* Lingua processuale: il francese.

nergia atomica, proposto dalle autorità francesi. La decisione annullata del presidente della Commissione del 3 novembre 1983 aveva formalmente nominato il Math al posto litigioso, con effetto dal 28 settembre 1983.

Nella sentenza del 7 ottobre 1985 la Corte ha osservato che la specificità del posto in questione non poteva sotto alcun aspetto giustificare che il caso fosse considerato eccezionale ai sensi dell'art. 29, n. 2, dello statuto (n. 22 della sentenza) e che se l'APN in una situazione come la fattispecie riteneva auspicabile disporre di una rosa più ampia per la sua scelta anche tra i candidati di più nazionalità, la soluzione poteva venir reperita nell'ambito dell'art. 29, n. 1, dello statuto, in quanto questo primo paragrafo offriva la possibilità di un concorso generale al quale tutti i candidati potenziali, tanto interni quanto esterni, potevano candidarsi (n. 23 della sentenza).

La Corte ne ha concluso che la Commissione non si era trovata dinanzi ad un caso eccezionale che giustificasse il ricorso a questo procedimento straordinario dell'art. 29, n. 2, dello statuto e che il procedimento effettivamente seguito dalla Commissione era illegittimo per l'inosservanza delle condizioni stabilite in detta norma. Le decisioni scaturite da questo procedimento dovevano quindi considerarsi invalide (n. 24 della sentenza).

2. In esito alla sentenza summenzionata del 7 ottobre 1985, in data 16 ottobre 1985 la Commissione decideva di assumere il Math come dipendente temporaneo di grado A3 a decorrere dal 28 settembre 1983 per due anni, prorogati fino al 31 dicembre 1985, per occupare il posto di capo della divisione F1 « ispezione » presso la Direzione generale « energia ».

Il 18 dicembre 1985 la Commissione decideva di prorogare il contratto di lavoro del Math come agente temporaneo fino al 30 giugno 1986.

Lo stesso giorno, la Commissione decideva di organizzare il concorso generale COM/A/477 per titoli ed esami per occupare il posto litigioso. Il bando di concorso veniva pubblicato sulla Gazzetta ufficiale C 67 del 22. 3. 1986, pag. 8.

Le prove orali contemplate dal concorso si sono svolte durante il mese di luglio del 1986.

Superate le prove del concorso, il Math veniva poi nominato al posto litigioso.

3. Erik van der Stijl, che nell'ambito della divisione F1 « ispezione » era responsabile di uno dei settori che compongono la divisione dal 15 ottobre 1985, con lettera del proprio patrono, attirava l'attenzione della Commissione sul fatto che l'esercizio ininterrotto da parte del Math delle funzioni di capodivisione era incompatibile con la sentenza della Corte del 7 ottobre 1985 e collocava il ricorrente nella situazione contemplata dall'art. 21, n. 3 dello statuto.

Il 21 ottobre 1985 il ricorrente promuoveva un reclamo contro la conservazione del Math in detto posto.

In pari data il ricorrente, conformemente all'art. 90, n. 1, dello statuto, presentava una domanda con la quale sollecitava la Commissione ad adottare una decisione sulla sua candidatura del 1° giugno 1983 al posto litigioso, la cui reiezione era stata annullata con sentenza della Corte 7 ottobre 1985.

Con nota del 22 ottobre 1985, il direttore della direzione « controllo della sicurezza dell'Euratom » informava il ricorrente della decisione della Commissione del 16 ottobre 1985 di assumere il Math come dipendente temporaneo.

Il 14 novembre 1985, il ricorrente presentava un secondo reclamo rivolto contro questa decisione.

Lo stesso giorno il ricorrente adiva la Corte (causa 341/85) con un ricorso a norma dell'art. 91, n. 4, dello statuto, chiedendo l'annullamento di detta decisione del 16 ottobre 1985. Simultaneamente il ricorrente presentava una domanda di procedimento urgente onde ottenere provvedimenti provvisori.

Il 16 gennaio 1986 il ricorrente presentava un terzo reclamo, rivolto contro la decisione della Commissione del 18 dicembre 1985, con la quale veniva prorogato il contratto di lavoro del Math.

Dato il silenzio seguito alla sua richiesta del 21 ottobre 1985, concernente la sua candidatura, il 7 aprile 1986 il ricorrente presentava un quarto reclamo rivolto contro il silenzio-rifiuto opposto alla sua richiesta.

Il 10 aprile 1986, dopo la pubblicazione del bando di concorso COM/A/477, il ricorrente presentava un quinto reclamo avverso questo bando, giacché riteneva in particolare che le condizioni che detto bando fissava circa l'esperienza professionale fossero meno rigorose di quelle dell'avviso di posto vacante COM/963/83, relativo allo stesso posto.

Il 17 aprile 1986 il ricorrente presentava la sua candidatura al concorso COM/A/477.

Con lettera del 25 giugno 1986 il direttore generale del personale dell'amministrazione informava il ricorrente della decisione adottata il 20 giugno 1986 dalla Commissione, che respingeva i primi tre reclami relativi rispettivamente alla conservazione del Math nel posto dopo il 7 ottobre 1985, alla decisione di assumerlo come dipendente temporaneo e alla decisione di prorogare il suo contratto di lavoro.

Il 14 luglio 1986 egli prendeva parte alle prove orali contemplate dal concorso COM/A/477, consistenti in un colloquio con la commissione esaminatrice.

Con lettera 18 luglio 1986 il ricorrente veniva informato che la commissione esaminatrice aveva ritenuto di non poterlo includere nell'elenco degli idonei dato il profilo molto specifico del posto vacante.

Con lettera 25 luglio 1986 il direttore generale del personale e dell'amministrazione informava il ricorrente della decisione adottata il 18 luglio 1986 dalla Commissione con la quale si respingevano il quarto e il quinto reclamo da questi presentati rispettivamente avverso la candidatura del ricorrente e il bando di concorso COM/A/477.

L'11 agosto 1986 il ricorrente attirava l'attenzione della Commissione sull'irregolarità della situazione amministrativa del Math dopo il 30 giugno 1986.

Il 28 agosto 1986 il ricorrente presentava un sesto reclamo, rivolto contro la conservazione del Math in detto posto dopo il 30 giugno 1986.

Il 1° settembre il van der Stijl cessava il servizio presso la Commissione, avendo fruito di un provvedimento di sfoltimento come contemplato dal regolamento del Consiglio 12 dicembre 1985, n. 3518, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 335, pag. 56).

Il 29 settembre 1986 il ricorrente proponeva alla Corte un secondo ricorso (causa 251/86) mirante ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione di conservare al proprio posto il Math dopo il 7 ottobre 1985 e della decisione del 18 dicembre 1985 di prorogare la durata del contratto di lavoro dell'interessato come dipendente temporaneo (contestate con il primo e con il terzo reclamo, respinti con lettera del 25 giugno 1986, già ricordata).

Il 13 ottobre 1986 il ricorrente proponeva alla Corte un terzo ricorso (causa 258/86) onde ottenere l'annullamento di una decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/A/477 con la quale si ammetteva il Math al concorso e della decisione successiva di includerlo nella lista degli idonei.

Il 20 ottobre 1986 il ricorrente proponeva alla Corte un quarto ricorso (causa 262/86) onde ottenere l'annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/A/477 di non includerlo nella lista degli idonei, decisione che gli era stata comunicata con la summenzionata lettera del 18 luglio 1986.

Il 24 ottobre 1986 il ricorrente proponeva alla Corte un quinto ricorso (causa 266/86) onde ottenere l'annullamento del bando di concorso COM/A/477 e della decisione della Commissione con la quale si respingeva la domanda inerente la sua prima candidatura (contestata con il quarto e il quinto reclamo, respinti con la summenzionata lettera del 25 luglio 1986).

Dopo l'annunzio apparso nel Corriere del personale n. 478 dell'ottobre 1986 della nomina del Math al posto litigioso, il 30 dicembre 1986 il ricorrente promuoveva un settimo reclamo rivolto contro detta nomina.

Con lettera del 10 luglio 1987 il direttore generale del personale e dell'amministrazione informava il ricorrente della decisione adottata il 1° luglio 1986 dalla Commissione, con la quale si respingevano il sesto e il settimo reclamo relativi rispettivamente alla conservazione nel posto del Math dopo il 30 giugno 1986 e alla nuova nomina dello stesso.

Infine, il 27 luglio 1987 il ricorrente adiva la Corte con un sesto ricorso (causa 232/87) onde ottenere l'annullamento della decisione di nomina del Math (contestata con il settimo reclamo, respinto con la lettera summenzionata).

4. Il sig. Geoffrey R. Cullington, dipendente di grado A4, assegnato alla divisione F1 « ispezione » è, nell'ambito di questa divisione, responsabile del secondo dei due settori che compongono la divisione.

Nell'aprile 1986 questo ricorrente presentava la sua candidatura al summenzionato concorso COM/A/477 onde occupare il posto di capo di detta divisione.

Il 19 giugno 1986 il ricorrente presentava un reclamo avverso il bando di concorso COM/A/477, ritenendo in particolare che le condizioni ivi previste circa l'esperienza

professionale fossero meno rigorose di quelle dell'avviso di posto vacante COM/963/83 riguardante lo stesso posto.

Il 16 luglio 1986 egli partecipava alla prova orale contemplata dal concorso.

Con lettera priva di data, il capo della divisione assunzioni presso la direzione generale del personale e dell'amministrazione informava il ricorrente che la giuria lo aveva incluso nella lista degli idonei.

Il 13 ottobre 1986 il ricorrente adiva la Corte con un ricorso (causa 259/86) mirante ad ottenere l'annullamento della decisione della commissione esaminatrice di detto concorso di ammettere il Math al concorso e della decisione successiva di includerlo nella lista degli idonei.

Con lettera 14 ottobre 1986 il direttore generale del personale e dell'amministrazione informava il ricorrente della decisione adottata il 7 ottobre dalla Commissione, che respingeva il suo reclamo circa il bando di concorso.

Con lettera 16 dicembre 1986 il capo della divisione assunzioni presso la Direzione generale del personale e dell'amministrazione, in esito ad una domanda del ricorrente del 26 novembre 1986, lo informava che non era stato prescelto per il posto litigioso.

Il 18 dicembre 1986 il ricorrente presentava un secondo reclamo diretto contro la nomina del Math.

Visto il silenzio seguito a questo reclamo, il ricorrente adiva la Corte con un secondo ricorso (causa 222/87) del 16 luglio 1987 chiedendo l'annullamento della nomina del Math.

5. I ricorsi nelle cause 341/85, 251, 258, 262 e 266/86 nonché 232/87, promossi dal van der Stijl, sono stati registrati nella cancelleria della Corte rispettivamente il 15 novembre 1985, il 29 settembre 1986, il 15 ottobre 1986, il 20 ottobre 1986, il 29 ottobre 1986 e il 30 luglio 1987.

La domanda di procedimento urgente promossa dallo stesso ricorrente contemporaneamente all'atto introduttivo nella causa 341/85 è stata respinta con ordinanza del presidente della seconda sezione della Corte del 5 dicembre 1985.

Con ordinanze del 22 aprile 1986, 18 marzo 1987 e 28 ottobre 1987, la Corte (seconda sezione) ha ammesso il Math ad intervenire nelle cause summenzionate a sostegno della convenuta.

Nelle cause 251, 258, 262 e 266/86, la Commissione, con atti depositati il 24 ottobre, il 14 novembre e 24 novembre 1986, conformemente all'art. 91 del regolamento di procedura, ha sollevato eccezioni di irricevibilità tratte dal fatto che il ricorrente, non avendo dal 1° settembre 1986, vale a dire prima che fosse adita la Corte con le presenti cause, la qualifica di funzionario, non aveva alcun interesse ad agire. Con ordinanze del 25 giugno 1987, la Corte (seconda sezione) ha respinto le eccezioni d'irricevibilità mosse dalla Commissione.

6. I ricorsi nelle cause 259/86 e 222/87, promossi dal Cullington sono stati registrati nella cancelleria della Corte rispettivamente il 15 ottobre 1986 e il 16 luglio 1987.

Con ordinanze del 18 marzo e del 28 ottobre 1987, la Corte (seconda sezione) ha ammesso il Math ad intervenire nelle due

cause summenzionate a sostegno della convenuta.

7. Con ordinanze 25 giugno e 23 settembre 1987, la Corte (seconda sezione) ha deciso di riunire tutte le cause ai fini del procedimento scritto, della fase orale e della sentenza.

8. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale la Corte (seconda sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La Commissione comunque è stata invitata a produrre taluni documenti dinanzi alla Corte.

II — Le conclusioni delle parti

1. *Conclusioni del ricorrente*

Nella causa 341/85 il van der Stijl conclude che la Corte voglia:

— in via pricipale:

annullare la decisione della Commissione del 16 ottobre 1985 di assumere, come dipendente temporaneo, il Math a decorrere dal 28 settembre 1983 per il periodo di due anni, prorogato fino al 31 dicembre 1985, per svolgere le mansioni di capodivisione,

condannare la convenuta a versare al ricorrente un'indennità di 2 000 ecu;

— in subordine:

condannare la convenuta a versare al ricorrente un'indennità da fissarsi secondo equità,

— in entrambi i casi, condannare la convenuta alle spese o, in subordine, nell'ipotesi in cui la domanda di annullamento venisse respinta, condannare la convenuta alle spese a norma dell'art. 69, § 3, 2° comma del regolamento di procedura.

Nella causa 251/86 il van der Stijl conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione della Commissione di mantenere in carica come capodivisione il Math dopo il 7 ottobre 1985;

— annullare la decisione della Commissione del 18 dicembre 1985, con la quale si rinnova il contratto di lavoro del Math come dipendente temporaneo;

— condannare la convenuta a versare al ricorrente un'indennità da fissarsi secondo equità, tenuto conto dell'indennità già richiesta;

— condannare la convenuta alle spese o, in subordine, nell'ipotesi in cui le domande di annullamento venissero respinte, condannare la convenuta alle spese a norma dell'art. 69, § 3, 2° comma del regolamento di procedura.

Nella causa 258/86 il van der Stijl conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/A/477 di ammettere il Math alle prove del concorso nonché la decisione successiva di includerlo nella lista degli idonei;

— condannare la convenuta alle spese o, in subordine, qualora la domanda di annullamento venisse respinta, condannare la convenuta alle spese a norma dell'art. 69, § 3, 2° comma del regolamento di procedura.

Nella causa 259/86 le conclusioni del ricorrente sig. Cullington sono identiche a quelle del ricorrente nella causa 258/86.

Nella causa 262/86, il van der Stijl conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/A/477 di non includere il ricorrente nella lista degli idonei,

— condannare la convenuta alle spese o, in subordine, qualora la domanda di annullamento venisse respinta, condannare la convenuta alle spese a norma dell'art. 69, § 3, 2° comma del regolamento di procedura.

Nella causa 266/86 il van der Stijl conclude che la Corte voglia:

— annullare il bando di concorso generale COM/A/477;

— annullare il silenzio rifiuto opposto alla domanda del ricorrente del 21 ottobre 1985 inerente la sua candidatura al posto litigioso;

— condannare la convenuta a versare al ricorrente un'indennità da fissarsi secondo equità, tenuto conto dell'indennità già richiesta;

— condannare la convenuta alle spese o, in subordine, nell'ipotesi in cui le domande del ricorrente venissero respinte, condannare la convenuta alle spese a norma dell'art. 69, § 3, 2° comma del regolamento di procedura.

Nella causa 222/87 il Cullington conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione di nomina del Math al posto di capodivisione, nonché la reiezione della candidatura del ricorrente che ne è conseguita;

— condannare la convenuta a versare al ricorrente un'indennità da fissarsi secondo equità;

— condannare la convenuta alle spese o, in subordine, nell'ipotesi in cui la domanda di annullamento venisse respinta, condannare la convenuta alle spese a norma dell'art. 69, § 3, 2° comma del regolamento di procedura.

Nella causa 232/87 il van der Stijl conclude che la Corte voglia:

— in via principale:

annullare la decisione di nomina del Math,

condannare la convenuta a versare al ricorrente un'indennità da fissarsi secondo equità, tenuto conto dell'indennità già richiesta,

— in subordine:

qualora la domanda di annullamento fosse respinta condannare la convenuta a versare al ricorrente l'indennità summenzionata,

— in entrambi i casi, condannare la convenuta alle spese o, in subordine, nell'ipotesi in cui le domande di annullamento o d'indennità venissero respinte, condannare la convenuta alle spese a norma dell'art. 69, § 3, 2° comma del regolamento di procedura.

2. *Conclusioni della Commissione*

La Commissione conclude che la Corte voglia:

— respingere i ricorsi in tutti i loro punti, in particolare nella causa 341/85 dichiarare il ricorso irricevibile e infondato e nella causa 259/86 dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, infondato;

— pronunciarsi sulle spese secondo il diritto vigente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

1. *Sulla legittimità della decisione di conservare il Math nel posto di capodivisione dopo il 7 ottobre 1985* (causa 251/86)

Il *ricorrente*, van der Stijl, ricorda che l'art. 176 del trattato CEE prescrive all'istituzione dalla quale emana un atto annullato di adottare i provvedimenti che comporta l'esecuzione della sentenza della Corte e che un annullamento ha effetto ex tunc. Per effetto della sentenza della Corte 7 ottobre 1985, il Math non aveva quindi alcuna qualifica per svolgere le mansioni di capodivisione.

Il Math tuttavia, nonostante la sentenza della Corte, ha continuato dopo il 7 ottobre 1985, a svolgere le mansioni di capodivisione non solo all'interno della Commissione ma anche nei rapporti esterni. Solo dopo che il ricorrente aveva, il 10 ottobre 1985, attirato l'attenzione del direttore della direzione « controllo della sicurezza dell'Euratom » sull'irregolarità di questa situazione, questi sospendeva la sua delega alla firma.

Il ricorrente ritiene che, non adottando alcun provvedimento per dare applicazione immediata alla sentenza della Corte, la Commissione sia palesemente contravvenuta all'art. 176 del trattato CEE.

La *Commissione* non contesta che le incombesse adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte. Il primo di questi provvedimenti che essa ha adottato è infatti la sua decisione del 16 ottobre 1985 che nominava il Math agente temporaneo onde garantire la continuità del servizio e regolarizzare la situazione amministrativa dell'interessato.

2. *Sulla legittimità della decisione 16 ottobre 1985 di assumere il Math dal 28 settembre 1983 come agente temporaneo (causa 341/85)*

Sulla ricevibilità

La *Commissione* sostiene che il ricorso è irricevibile. La decisione impugnata verte sull'assunzione del Math fino al 31 dicembre 1985. Dopo questa data la decisione non produce effetti giuridici e non può venir annullata dalla Corte. Il ricorso è quindi diventato privo d'oggetto e il ricorrente non pare abbia interesse legittimo a fare annullare questa decisione. In particolare il ricorrente non può trarre motivo dall'annullamento della decisione per chiedere il versamento dell'indennità differenziale contemplata dall'art. 7, n. 2, dello statuto.

Il *ricorrente*, van der Stijl, sostiene che l'unica ipotesi nella quale, durante un contenzioso giurisdizionale, un ricorso diventa privo d'oggetto è quella nella quale la parte convenuta accoglie le richieste del ricorrente. Il modo di vedere della Commissione si risolve, tenuto conto dei termini processuali contemplati dallo statuto, nel rendere inimpugnabile qualsiasi decisione la cui durata sia limitata nel tempo.

Il ricorrente ritiene inoltre che al momento della promozione del ricorso il 16 maggio 1986, il ricorso aveva un oggetto e il ricorrente un interesse ad agire, poiché la decisione incideva, anche dopo il 31 dicembre 1985, sulla situazione giuridica del ricorrente. Con decisione 28 novembre 1983 egli è infatti stato chiamato ad occupare ad interim il posto litigioso fino alla nomina definitiva del titolare e comunque non oltre il 31 marzo 1984. In caso d'annullamento dell'assunzione del Math come agente temporaneo, il ricorrente dovrebbe retroattivamente considerarsi come avente nel frattempo occupato ad interim il posto e per questo motivo gli spetterebbe l'indennità differenziale. La decisione impugnata di assumere il Math ha inoltre costituito oggetto di una decisione di proroga, sempre vigente al momento della promozione del ricorso, e la legittimità della proroga dipende in particolare dalla legittimità della decisione impugnata.

Sul merito

Il *ricorrente*, van der Stijl, deduce sei mezzi avverso la legittimità della decisione impugnata.

Con un *primo mezzo* il ricorrente sostiene che la decisione costituisce un'infrazione all'art. 176 del trattato CEE.

L'esecuzione della sentenza della Corte 7 ottobre 1985 implica che la prima nomina del Math, a decorrere dal 28 settembre 1983, è priva di effetto. È incompatibile con l'art. 176 del trattato CEE ripristinare, come fa la decisione, percorrendo un iter diverso, la situazione di fatto la cui irregolarità è stata sancita. L'annullamento della prima nomina del Math è stato motivato con il disconoscimento dell'art. 29, n. 1, dello statuto, e l'esecuzione corretta della sentenza sarebbe consistita in un'applicazione di detta disposizione.

La decisione di assumere il Math come agente temporaneo non può giustificarsi con la preoccupazione di garantire la continuità del servizio. In primo luogo, questa preoccupazione non può spiegare perché si doveva rendere retroattiva la decisione dal 28 settembre 1983, data di entrata in servizio del Math presso la Commissione. In secondo luogo, la decisione è stata superflua,

poiché in forza dell'art. 26 del regolamento interno della Commissione la supplenza scatta automaticamente, in quanto qualsiasi dipendente superiore gerarchico viene sostituito dal dipendente subordinato di maggiore anzianità e a parità di anzianità dal più anziano, nella categoria e nel grado più alto.

Infine, poiché la decisione ha effetto dal 28 settembre 1983 si dovrebbe, nell'interesse del servizio, vagliare se il Math in quella data, provenendo dall'esterno, era il più idoneo a svolgere le funzioni di capodivisione. Non si può tener conto dei due anni di esperienza acquisiti in modo irregolare dal Math. È significativo il fatto che a questa data il ricorrente aveva, secondo tutti i canoni della regolarità, svolto durante un periodo non trascurabile la supplenza, poi l'interim, nel posto in questione.

Con un *secondo mezzo* il ricorrente sostiene che la decisione costituisce uno sviamento di procedura e nel contempo uno sviamento di potere.

È evidente che con la decisione impugnata la Commissione cerca, particolarmente rendendo retroattiva la decisione, di ripristinare a favore del Math la situazione amministrativa la cui irregolarità è stata sancita dalla sentenza 7 ottobre 1985.

Siffatta sanatoria retroattiva non può giustificarsi con l'interesse del servizio. La teoria del funzionario di fatto la rende superflua, giacché gli atti amministrativi emanati dal Math prima della sentenza d'annullamento non possono essere messi in questione. È superflua pure per salvaguardare gli interessi pecuniari del Math, giacché il suo stipendio e le sue spettanze di pensione relative al periodo durante il quale ha lavorato per la Commissione non possono nemmeno venir messi in discussione.

La motivazione della decisione, prorogata in seguito, non può essere altro che l'intenzione di garantire al Math un'anzianità e un'esperienza professionale ininterrotta, che possano essere prese in considerazione nell'ambito del procedimento di assunzione successivo e di mantenerlo in carica fino a quando possa essere decretata la sua nomina definitiva.

Il contratto di dipendente temporaneo non può essere impiegato allo scopo di operare questa regolarizzazione retroattiva, giacché la finalità del contratto è quella di istituire rapporti contrattuali ex nunc.

Col *terzo mezzo* il ricorrente sostiene che il procedimento usato è irregolare.

Il contratto di agente temporaneo è un atto giuridico con il quale due parti esprimono il loro accordo di instaurare reciproci obblighi per una durata determinata. È un assurdo giuridico instaurare retroattivamente, come fa la decisione impugnata, un rapporto contrattuale in un momento nel quale questo rapporto contrattuale si reputa già terminato.

La decisione di conferire effetto retroattivo al rapporto di lavoro del Math può arrecare pregiudizio al ricorrente. Questa decisione poteva impedire una nomina ad interim, poteva precludere la sua candidatura e poteva ledere il suo interesse a che gli anni di servizio da lui maturati regolarmente fossero contrapposti ad anni di servizio irregolarmente maturati dal Math.

Con il *quarto mezzo* il ricorrente sostiene che la decisione è incompatibile con l'art. 29, n. 1, dello statuto.

La preminenza riservata al concorso interno dallo statuto diventerebbe insignificante se l'APN potesse retroattivamente attribuire un posto vacante a un dipendente temporaneo ancor prima di aver esaminato la candidatura proveniente dall'interno presentata dal ricorrente.

Con un *quinto mezzo* il ricorrente sostiene che la decisione rappresenta un'infrazione all'art. 12, n. 2, lett. e), del regime applicabile agli altri agenti.

Secondo questa disposizione, nessuno può venire assunto come agente temporaneo se non dimostra di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue della Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua comunitaria che gli consenta di svolgere le mansioni specifiche corrispondenti al posto.

Orbene, come ha osservato il ricorrente nell'ambito della causa 128/84, al momento della sua assunzione, vale a dire il 28 settembre 1983, il Math, secondo il suo curriculum vitae prodotto nel corso del procedimento, conosceva solo l'inglese parlato, il che non può considerarsi conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità.

Con il *sesto mezzo* il ricorrente sostiene che la decisione stride pure con l'art. 12, n. 1, del regime applicabile agli altri agenti.

Secondo questa disposizione, l'assunzione degli agenti temporanei dovrebbe mirare a garantire all'istituzione l'apporto di persone che dispongono delle migliori qualità, in particolare di competenza, assunte su una base geografica la più vasta possibile.

Orbene, come ha osservato il ricorrente nell'ambito della causa 128/84, al momento della sua assunzione, il Math non possedeva le conoscenze specifiche prescritte dall'avviso di posto vacante relativo al posto litigioso. Il Math non aveva alcuna esperienza nel settore del controllo della sicurezza.

Inoltre, l'assunzione del Math è stata effettuata senza alcuna forma di esame comparativo e per questo solo fatto è incompatibile con la disposizione summenzionata. Poiché questa assunzione è una seconda edizione della prima nomina del Math, l'APN non poteva, in linea di massima, prendere in considerazione che i candidati presentati dalle autorità francesi, quindi la base geografica risultava oltremodo limitata.

La *Commissione* sostiene, per quel che riguarda il *primo mezzo* del ricorrente, che la decisione impugnata non contravviene all'art. 176 del trattato CEE. L'esecuzione della sentenza 7 ottobre 1985 implicava che la nomina del Math a dipendente titolare non avesse alcun effetto. La sentenza summenzionata ha annullato il procedimento iniziale per occupare il posto a partire dal momento in cui questa si richiamava all'art. 29, n. 2, dello statuto e la Commissione, con le decisioni impugnate, ha ripreso il procedimento nella fase in cui questo era stato così bloccato. Il proseguimento della stessa procedura è sfociato nella decisione del 18 dicembre 1985 di bandire un concorso generale.

La Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per quel che riguarda l'organizzazione del servizio finché non è por-

tata a termine una procedura per l'occupazione definitiva di un posto vacante. La Commissione ha ritenuto di non poter avvalersi della supplenza o dell'interim. Essa aveva facoltà di affidare la divisione, in quanto agente temporaneo, al Math che per più di due anni aveva svolto mansioni di capo della divisione, in quanto si era rivelato la persona più idonea ad assumere quell'incarico.

La Commissione non ha cercato di ripristinare, tramite una procedura diversa, una situazione di fatto ritenuta irregolare, ma ha cercato di garantire la continuità del servizio e di regolarizzare la situazione amministrativa personale del Math.

Per quel che riguarda il *secondo mezzo* del ricorrente, la Commissione sostiene di non aver tentato, mediante uno sviamento di procedura, di favorire il Math. Il ricorrente si limita a far congetture circa la motivazione delle decisioni impugnate, senza apportare prove concrete in merito. La stessa organizzazione di un concorso generale dimostra che la critica mossa dal ricorrente è priva di fondamento.

Per quel che riguarda il *terzo mezzo* del ricorrente, la Commissione sostiene che il procedimento di assunzione del Math come agente temporaneo non è illegittimo data la retroattività dell'assunzione. La decisione del 16 ottobre 1985 mira a regolarizzare una situazione di fatto imprevedibile e il contratto di agente temporaneo poteva avere solo effetto retroattivo, precisando così che l'interessato non avrebbe subito alcun danno, in particolare quanto alle spettanze pecuniarie, per effetto dell'annullamento della sua nomina.

La Commissione non vede come questa retroattività possa pregiudicare il ricorrente.

Per quel che riguarda il *quarto mezzo* del ricorrente, la Commissione ritiene che l'APN possa assumere, con un contratto a tempo per un posto permanente resosi vacante, un agente temporaneo senza per questo contravvenire all'art. 29, n. 1, dello statuto. Un vasto potere discrezionale è attribuito all'APN sotto questo aspetto. La Commissione non aveva affatto l'obbligo di riesaminare la candidatura del ricorrente prima di assumere un terzo come agente temporaneo nel posto litigioso.

Quanto al *quinto e al sesto mezzo* del ricorrente, la Commissione osserva che il Math possiede tutte le conoscenze linguistiche e tutte le conoscenze specifiche prescritte dal regime applicabile agli altri agenti e dall'avviso di posto vacante relativo al posto litigioso e che gli assunti del ricorrente in senso contrario non sono corroborati da prove.

L'*interveniente* Math osserva, per quanto riguarda il *primo mezzo* del ricorrente, che la decisione impugnata contravverrebbe all'art. 176 del trattato CEE solo se la Commissione si fosse limitata puramente e semplicemente a riprodurre la precedente decisione annullata. Non vi è però identità tra le due decisioni, giacché queste hanno oggetti diversi. La decisione annullata riguardava una nomina di dipendente in ruolo, mentre la decisione impugnata riguarda un contratto di agente temporaneo conformemente al regime applicabile agli altri agenti.

Per quanto riguarda il *secondo mezzo* del ricorrente, l'interveniente sostiene che lo sviamento di procedura o di potere non può incidere sulla validità di una decisione, a meno che la finalità perseguita sia contraria al pubblico interesse o all'interesse del servizio e a meno che la finalità criticabile sia l'unica perseguita.

La Commissione ha adottato la decisione nel solo interesse del servizio e nessun membro della Commissione o alto funzionario dell'istituzione è intervenuto per appoggiare la nomina o l'assunzione dell'interveniente.

L'interveniente insiste sul fatto che prima della sua nomina iniziale egli non ha fatto alcun passo presso la Commissione, ove non conosceva nessuno, per ottenere il posto in questione. È venuto a conoscenza del posto vacante solo tramite la direzione dei rapporti esterni del Commissariato all'energia atomica e la sua nomina è stata effettuata sulla sola base dei colloqui tradizionali. Nessun movente estraneo all'interesse del servizio ha determinato la sua prima nomina e lo stesso può dirsi della decisione di assumerlo come agente temporaneo.

3. *Sulla legittimità della decisione del 18 dicembre 1985 di prorogare il rapporto di lavoro del Math fino al 30 giugno 1986 (causa 251/86)*

Il *ricorrente*, van der Stijl, sostiene che questa decisione protrae e aggrava le irregolarità che viziano la prima decisione di assunzione.

Ad esempio, al momento di prorogare il rapporto di lavoro del Math, la Commissione ha ricevuto una domanda contenente la candidatura del ricorrente, alla quale la Commissione non ha risposto prima di aver adottato una nuova decisione sul rapporto di lavoro del Math, contravvenendo così una seconda volta all'art. 29, n. 1, dello statuto.

Oltre queste irregolarità, la decisione di prorogare la durata del rapporto di lavoro del Math rappresenta un'infrazione patente all'art. 8, 2° comma, del regime applicabile agli altri agenti.

Secondo la disposizione summenzionata, l'assunzione di un agente temporaneo per occupare in via temporanea un posto permanente previsto nell'organico di un'istituzione non può andare oltre i due anni e non può venire rinnovata che una volta per la durata massima di un anno.

La decisione iniziale del 16 ottobre fissa già la durata del rapporto di lavoro al massimo di due anni e concede già l'unica proroga possibile per un periodo ulteriore dal 29 settembre 1985 al 31 dicembre 1985. Il rapporto di lavoro non poteva essere ancora prorogato.

La Commissione fa un errore allorché afferma che è possibile prorogare il rapporto di lavoro iniziale per la durata di un anno al massimo, poiché la durata totale del rapporto di lavoro non può eccedere i tre anni. Questa affermazione è esatta solo a condizione che si tratti di una proroga unica.

La *Commissione* sostiene che la durata del rapporto di lavoro del Math non va oltre i limiti stabiliti dall'art. 8, 2° comma, del regime applicabile agli altri agenti.

La Commissione ritiene che questa disposizione limiti la durata di un rapporto di lavoro a due anni, ai quali si aggiunge l'eventuale proroga di un anno al massimo, ma non è comunque possibile superare i tre anni. Il rapporto di lavoro del Math non è andato oltre i tre anni. L'interpretazione del ricorrente è eccessivamente restrittiva.

4. *Sulla legittimità del bando di concorso COM/A/477 (causa 266/86)*

Il *ricorrente*, van der Stijl, deduce due mezzi avverso la legittimità del bando di concorso.

Con un *primo mezzo* il ricorrente sostiene che il bando di concorso contravviene all'art. 29, n. 1, dello statuto.

Conformemente alla disposizione summenzionata l'instaurazione di un procedimento di concorso è possibile solo dopo che l'APN ha esaminato le possibilità di promozione.

Il ricorrente contesta che la Commissione, prima di decidere di organizzare un concorso generale il 18 dicembre 1985, abbia esaminato queste possibilità. Le candidature interne presentate in esito all'avviso di posto vacante COM/963/83 sono sistematicamente state respinte. Queste decisioni di reiezione sono diventate definitive salvo la reiezione della candidatura del ricorrente, annullata con sentenza 7 ottobre 1985. Non vi è stato nuovo avviso di posto vacante che potesse richiamare nuove candidature. Vi è quindi stata una sola candidatura da esaminare, quella del ricorrente. È curioso, se questa candidatura è stata realmente vagliata, che il ricorrente non sia stato informato formalmente della sua reiezione, pur se ha presentato una richiesta esplicita in questo senso.

Con un *secondo mezzo* il ricorrente sostiene che il bando di concorso è illegittimo in quanto non concorda con l'avviso di posto vacante.

Il ricorrente osserva a questo proposito che, secondo la giurisprudenza (vedasi sentenza 7 ottobre 1974, Grassi/Consiglio, 188/73, Racc. pag. 1099), l'avviso di posto vacante rappresenta, nel procedimento per l'occupazione di un posto, l'atto principale che determina l'indole dell'impiego da occupare e le qualifiche richieste. Il bando di concorso è solo uno strumento di messa in atto, necessariamente vincolato all'avviso di posto vacante per quel che riguarda le qualifiche richieste per il posto da occupare. Il bando di concorso non può in particolare prescrivere requisiti meno rigorosi di quelli dell'avviso di posto vacante. Ciò consente non solo l'assunzione di candidati non idonei all'impiego dichiarato vacante, ma rappresenta una discriminazione nei confronti dei dipendenti idonei alla promozione o al trasferimento la cui candidatura può venir presa in considerazione solo se comprova il possesso dei requisiti più rigorosi elencati nell'avviso di posto vacante. Se l'APN ritiene che questi presupposti siano troppo rigorosi rispetto a quanto è necessario per il servizio, deve revocare l'avviso di posto vacante e sostituirlo con un nuovo avviso modificato.

Il ricorrente osserva poi che l'avviso di posto vacante COM/963/83 prescriveva le seguenti qualifiche:

« 1) Conoscenze di livello universitario comprovate da una laurea o da esperienza professionale equivalente,

2) conoscenze approfondite del ciclo nucleare e della gestione dei materiali nucleari,

3) conoscenze nel campo del controllo di sicurezza,

4) comprovate capacità nella gestione di una grande unità amministrativa,

5) esperienza approfondita pertinente alla funzione ».

Le qualifiche prescritte in base al bando di concorso COM/A/477 erano, invece, le seguenti:

« Alla data di scadenza prevista per la presentazione delle candidature i candidati devono:

a) dimostrare di aver compiuto studi universitari completi comprovati da un diploma (...);

b) possedere un'esperienza professionale post-universitaria di una durata minima di quindici anni, diversi dei quali almeno dovranno avere attinenza con l'indole dell'incarico come descritto al n. I di cui sopra. Devono inoltre comprovare di possedere conoscenze approfondite del ciclo nucleare e della gestione delle materie nucleari, conoscenze nel settore del controllo di sicurezza nonché comprovare di essere manifestamente idonei a dirigere un'unità amministrativa di grande entità;

c) (conoscenze linguistiche) ».

Il ricorrente osserva che, per quanto riguarda l'esperienza professionale, la prescrizione estremamente rigorosa dell'avviso di posto vacante di « un'esperienza approfondita pertinente con la funzione » è nel bando di concorso sostituita dal requisito meno rigoroso e più vago di « un'esperienza professionale post-universitaria di una durata minima di quindici anni, diversi dei quali almeno devono essere stati inerenti con la natura dell'incarico » come descritto nel bando di concorso.

Il ricorrente ritiene che « un'esperienza pertinente alla funzione » sia ben altra cosa di un'esperienza « in relazione all'indole delle mansioni » e che un'esperienza professionale « diversi anni della quale » devono essere in relazione con l'indole delle funzioni, vale a dire un'esperienza di più di un anno, sia nettamente meno rigorosa di un'esperienza professionale « approfondita » (pertinente all'incarico).

In questo contesto balza agli occhi che già nell'ambito della causa 128/84 il ricorrente aveva sostenuto che l'esperienza precedente del Math, che si era limitata al settore della protezione fisica, non soddisfaceva alle condizioni dell'avviso di posto vacante sotto questo aspetto, giacché non poteva considerarsi « pertinente all'incarico ». Non si può invece escludere che questa esperienza possa considerarsi più confacente ai requisiti del bando di concorso.

Infine il ricorrente sottolinea che il bando di concorso, per quanto riguarda le qualifiche dei candidati, ricalca rigorosamente i termini dell'avviso di posto vacante, salvo per l'appunto per quel che riguarda l'esperienza professionale. Il ricorrente ritiene che i termini impiegati nell'avviso di posto vacante sono perfettamente comprensibili, anche per il pubblico non facente parte dell'istituzione e contesta che la differenza di formulazione possa, come sostiene la Commissione, spiegarsi con la preoccupazione di rendere il bando di concorso meglio comprensibile a detto pubblico.

La *Commissione* sostiene, per quanto riguarda il *primo mezzo* del ricorrente, che la disposizione dell'art. 29, n. 1, dello statuto è stata osservata.

La Commissione si richiama a quanto è già stato comunicato al ricorrente il 25 luglio 1986 replicando al suo reclamo, vale a dire che, durante la riunione del 18 dicembre 1985, la Commissione ha riassunto l'esame delle candidature presentate nella fase contemplata dall'art. 29, n. 1, lett. a), dello statuto — tra le quali quella del ricorrente — e poi ha deciso di non occupare il posto in questione mediante promozione e di non bandire un concorso interno in base all'art. 29, n. 1, lett. b). Poiché non vi erano candidature a norma dell'art. 29, n. 1, lett. c), la Commissione ha poi deciso di bandire un concorso generale.

Di conseguenza, l'esame delle possibilità di promozione è stato debitamente effettuato.

Per quanto riguarda il *secondo mezzo* del ricorrente, la Commissione ritiene che, contestando lievi divergenze nella formulazione linguistica tra avviso di posto vacante e bando di concorso, il ricorrente compia un esercizio di semantica estremamente complesso.

La differenza di formulazione per quel che riguarda l'esperienza professionale richiesta è semplicemente un adeguamento del linguaggio per rendere il bando di concorso comprensibile al pubblico non facente parte dell'istituzione, al quale era del pari indirizzato. Non vi è alcuna diversità di senso tra le due formulazioni, soprattutto se si tiene conto del fatto che i candidati dovevano pure dimostrare di conoscere a fondo il ciclo nucleare e avere conoscenze nel settore del controllo di sicurezza.

5. *Sulla legittimità delle decisioni della commissione esaminatrice del concorso COM/A/477 con le quali il Math è ammesso alle prove e incluso nell'elenco degli idonei (cause 258/86 e 259/86)*

Sulla ricevibilità

La *Commissione* osserva che il ricorso promosso dal Cullington (causa 259/86) è irricevibile.

Le decisioni impugnate non rappresentano atti che recano pregiudizio a detto ricorrente, in quanto anch'egli è stato incluso nell'elenco degli idonei. Il fatto che un altro candidato sia pure stato incluso nella lista degli idonei non gli arreca alcun pregiudizio. Le decisioni di una commissione esaminatrice sono atti preparatori rispetto alla decisione di nomina e la loro illegittimità non può venire invocata se non nell'ambito di un ricorso avverso la decisione di nomina (vedansi, per quanto riguarda le liste degli idonei, le sentenze della Corte 14 dicembre 1965, Morina/Parlamento, causa 21/65, Racc. pag. 1281, e 6 febbraio 1986, Vlachou/Corte dei conti, causa 143/84, Racc. pag. 459).

Le decisioni di una commissione esaminatrice in materia di ammissione ad un concorso sono direttamente impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia, ma solo da parte dei candidati esclusi.

Il *ricorrente*, Cullington, sottolinea che l'oggetto del ricorso è la decisione di ammettere il Math alle prove del concorso, la decisione di includerlo nell'elenco degli idonei è solo una conseguenza.

Siffatta decisione rappresenta un atto che produce effetti giuridici che si devono te-

nere distinti dalla decisione finale di assegnazione ad un posto. Ciò è confermato dal fatto che i candidati non ammessi ad un concorso sono comunque legittimati ad impugnare la decisione negativa che li riguarda.

Una decisione relativa all'ammissione ad un concorso non può considerarsi come puramente preparatoria. Se così fosse, dovrebbe avere questa indole, in modo obiettivo, indipendentemente dal suo contenuto.

La decisione di ammettere ad un concorso un candidato che non soddisfa i requisiti per l'ammissione è un atto che lede un ricorrente, anche se incluso nella lista degli idonei. Una siffatta ammissione infatti estende le possibilità di scelta della commissione esaminatrice e pregiudica per questo motivo il diritto del ricorrente ad una valutazione obiettiva dei suoi meriti.

Sul merito

I *ricorrenti*, van der Stijl e Cullington, deducono tre mezzi avverso la legittimità delle decisioni della commissione esaminatrice relative al Math.

Con un *primo mezzo* essi sostengono che queste contravvengono al bando di concorso in quanto il Math non soddisfaceva le condizioni che vi erano fissate per quanto riguarda l'esperienza professionale e per quanto riguarda i limiti di età.

Quanto all'esperienza professionale, i ricorrenti ritengono in primo luogo che la commissione esaminatrice non poteva validamente prendere in considerazione l'esperienza acquisita dal Math come capodivisione.

Per il periodo 28 settembre 1983 - 7 ottobre 1985 la sentenza pronunciata in quest'ultima data ha annullato con effetto retroattivo la nomina del Math che, di conseguenza, si presume non sia mai stato funzionario in ruolo. Ciò implica che egli non può invocare questo periodo come esperienza professionale.

Per il periodo dal 7 al 16 ottobre 1985, questo ragionamento vale a maggior ragione, poiché il Math ha occupato il posto litigioso senza fruire di alcuna nomina o fondamento giuridico.

La decisione del 16 ottobre 1985 di assumere con effetto retroattivo il Math come agente temporaneo non può aver influenza su questi due periodi. Una siffatta regolarizzazione non può essere che « passiva », vale a dire o, nell'interesse degli amministrati, riguardare la validità degli atti amministrativi, o nell'interesse del dipendente, riguardare le sue spettanze pecuniarie. La regolarizzazione non può comportare un elemento « attivo » che consente al dipendente di invocare il periodo sanato come esperienza professionale.

Nemmeno per il periodo successivo al 16 ottobre 1985 l'esperienza acquisita dal Math può esser presa in considerazione, poiché, secondo la Commissione, il rapporto di lavoro con quest'ultimo come agente temporaneo e la proroga di questo rapporto non avevano lo scopo di conservare il Math al suo posto fino al concorso previsto e di consentirgli di concorrere in quanto titolare temporaneo del posto. La Commissione ammette dunque che la candidatura del Math andava assimilata ad una candidatura esterna.

Non si può pretendere, come fa la Commissione, che l'esperienza professionale da

prendersi in considerazione consegua ad una situazione di fatto e non ad una situazione giuridica, in quanto non si tratta di accertare se il Math abbia o meno acquisito un'esperienza pratica di fatto, bensì se la commissione esaminatrice poteva tener conto di questa esperienza nell'ambito del sindacato dei presupposti del concorso.

Per quanto riguarda poi l'esperienza acquisita dal Math precendentemente alla sua entrata in servizio presso la Commissione, i ricorrenti sottolineano che questa esperienza va inevitabilmente valutata in funzione del presupposto più rigoroso di cui all'avviso di posto vacante, vale a dire un'« esperienza approfondita pertinente con le mansioni », in quanto il bando di concorso non può legittimamente prescrivere condizioni meno rigorose di quelle prescritte nell'avviso di posto vacante.

La precedente esperienza del Math non poteva venire considerata pertinente alle mansioni. Il Math, secondo il suo curriculum vitae, è stato dipendente del Commissariato francese dell'energia atomica dal 1968, addetto prima alla direzione scientifica poi, dal 1977, al settore della sicurezza delle materie nucleari. Le sue responsabilità riguardavano esclusivamente la sicurezza pratica degli impianti e dei trasporti nucleari e la sua esperienza è quindi limitata al settore della protezione fisica. Questo settore non ha nulla a che vedere col settore del controllo della sicurezza contemplato dal capitolo VII del trattato CEEA, secondo il quale spetta alla Commissione controllare in particolare che le materie fisiche non siano distolte dai loro usi dichiarati e che gli impegni assunti dalla Comunità in materia di approvvigionamento e di controllo siano rispettati.

Per quel che riguarda il limite di età, i ricorrenti ricordano che le condizioni del bando di concorso, a questo proposito, erano le seguenti:

« I candidati devono essere nati dopo il 22 marzo 1936.

Il limite di età non vale per i candidati che, tra la data della pubblicazione della presente Gazzetta ufficiale e il 22 aprile 1986, sono da almeno un anno ininterrottamente funzionari o agenti delle Comunità europee.

Il limite di età è aumentato:

a) (...)

b) per i candidati che hanno compiuto il loro servizio militare obbligatorio (...). In questo caso il limite di età è maggiorato della durata del servizio compiuto (...);

(...).

La domanda di proroga del limite di età è presa in considerazione solo se confermata da documenti giustificativi, vale a dire:

(...)

nell'ipotesi di cui al punto b):

un certificato rilasciato dalle autorità militari o altre competenti che precisa la data dell'inizio e della fine del servizio obbligatorio ».

Il Math è nato il 30 novembre 1935.

Egli non poteva fruire della disposizione che esclude il limite di età per i candidati che tra il 22 marzo e il 22 aprile 1986 erano da almeno un anno dipendenti di ruolo e agenti delle Comunità. Come per l'esperienza professionale, la commissione esaminatrice non ha potuto prendere in considerazione il periodo 28 settembre 1983 — 22 marzo 1986 in quanto periodo di attività professionale in qualità o di dipendente o di agente delle Comunità.

Anche ammettendo che la commissione esaminatrice abbia potuto prendere in considerazione, grazie all'assunzione retroattiva del Math, il periodo di servizio che questo ha compiuto, l'art. 8, 2° comma, del regime applicabile agli altri agenti esclude in modo indiscutibile una seconda proroga di siffatto rapporto di lavoro, sicché il contratto del Math era in ogni caso scaduto il 31 dicembre 1985. Egli non poteva quindi per legge considerarsi dipendente o agente delle Comunità tra il 22 marzo e il 22 aprile 1986.

Non si può sostenere, come fa la Commissione, che questa censura sia priva d'oggetto dal momento che il Math può chiedere anche l'applicazione a suo favore della deroga ai limiti d'età contemplata per i periodi di servizio militare obbligatorio, anche se il Math non ha allegato alla sua candidatura l'attestato ad hoc. Questo mezzo di difesa sarebbe valido solo se la commissione esaminatrice avesse deciso di derogare al limite di età riferendosi effettivamente al servizio militare assolto dal Math. La commissione esaminatrice avrebbe potuto giustificare siffatta decisione solo su richiesta del candidato e in base al certificato prescritto dal bando di concorso.

In un *secondo mezzo* i ricorrenti sostengono che la decisione della commissione esaminatrice di ammettere il Math al concorso è incompatibile col principio della parità di trattamento.

Ammettendo il Math al concorso la commissione esaminatrice lo ha posto su un piede di parità con i ricorrenti che indiscutibilmente possedevano i presupposti di cui al bando di concorso. Quindi situazioni obiettivamente diverse sarebbero state trattate in modo uguale, senza alcuna giustificazione obiettiva.

In un *terzo mezzo*, i ricorrenti sostengono che vi è stato sviamento di procedura.

È manifesto che, dal momento in cui è stata pronunciata la sentenza 7 ottobre 1985, la principale preoccupazione se non l'esclusiva preoccupazione della Commissione è stata quella di nominare, mediante una procedura d'assunzione apparentemente regolare, il Math al posto litigioso.

Accettando di ammettere il Math al concorso, anche se non soddisfaceva le condizioni del bando di concorso, la commissione esaminatrice si è resa compartecipe dello sviamento di procedura.

La *Commissione* sostiene, per quanto riguarda il *primo mezzo* dei ricorrenti, che il Math soddisfaceva le condizioni poste dal bando di concorso, tanto quelle relative all'esperienza professionale, quanto quelle relative al limite di età.

Per quanto riguarda in primo luogo l'esperienza professionale, la Commissione osserva che, sebbene la sentenza della Corte 7 ottobre 1985 abbia annullato la nomina del Math, ciò non toglie che durante il periodo in questione egli abbia svolto validamente le mansioni di capo della divisione e acquisito l'esperienza professionale relativa. La sentenza della Corte non può avere alcuna incidenza su questa esperienza, in quanto essa costituisce una situazione di fatto e non una situazione giuridica.

Questo ragionamento vale ancor più per l'esperienza acquisita dal Math dopo il 16 ottobre 1985, dovendosi applicare ad una situazione di fatto che per di più corrisponde ad una situazione giuridica contemplata dal regime applicabile agli altri agenti. Poiché la Commissione non intendeva, assumendo il Math come agente temporaneo, privilegiarlo nell'ambito del procedimento per l'occupazione definitiva del posto, i ricorrenti non possono concludere che l'esperienza professionale acquisita realmente dal Math non poteva esser presa in considerazione.

Quanto all'esperienza acquisita dal Math anteriormente alla sua entrata in servizio presso la Commissione, questa sostiene che detta esperienza era perfettamente idonea e avrebbe da sola consentito di ammettere il Math al concorso.

Il settore del controllo di sicurezza e quello della protezione fisica nel quale il Math ha maturato la propria esperienza presso l'ente nazionale sono molto analoghi. La protezione fisica rientra nella competenza delle autorità nazionali e ha lo scopo di prevenire che materie fissili siano usate per scopi illeciti da parte dei singoli. Il controllo di sicurezza rientra nella competenza delle autorità multinazionali o internazionali ed ha lo scopo di prevenire il rischio di abusi compiuti con dette materie da parte dei gestori o degli Stati. La metodologia tecnica nei due settori è molto simile e « i ferri del mestiere » sono in gran parte identici.

Quanto poi al limite di età, la Commissione sostiene che la censura dei ricorrenti su questo punto è priva d'oggetto. Il Math ha infatti prestato 18 mesi di servizio militare e per questo motivo avrebbe dovuto fruire anch'egli della deroga al limite di età contemplata per i periodi di servizio militare obbligatorio.

La Commissione osserva che è indifferente accertare per quale motivo la commissione esaminatrice ha ritenuto che fosse soddisfatta la condizione dell'età, determinante è il fatto che la decisione della commissione esaminatrice è conforme al bando di concorso.

Per quel che riguarda il *secondo e il terzo mezzo* dei ricorrenti, la Commissione osserva che questi mezzi sono una semplice ripetizione del primo.

L'*interveniente*, Math, osserva, per quanto riguarda il *primo mezzo* dei ricorrenti e la sua esperienza professionale precedente alla sua entrata in servizio presso la Commissione, che la sua esperienza post-universitaria era di 25 anni e verteva in gran parte sulle tecniche impiegate per il controllo delle materie fissili. Queste tecniche, che rientrano nella contabilità delle materie fissili di sorveglianza e nella verifica fisica di queste ultime, nonché nell'ispezione degli impianti, sono le stesse già impiegate per il controllo di sicurezza. L'attività professionale nel settore della protezione fisica è molto simile a quella svolta nel settore del controllo di sicurezza; i due tipi di attività si differenziano solo per la loro finalità, una concentrata sul piano nazionale, l'altra sul piano internazionale. L'argomento dei ricorrenti si risolve in pratica nell'escludere qualsiasi candidato che non dipenda già dalla Commissione.

6. Sulla legittimità della decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/A/477 di non includere il van der Stijl nella lista degli idonei (causa 262/86)

Il *ricorrente*, van der Stijl, deduce tre mezzi avverso la legittimità di questa decisione.

Nel *primo mezzo* il ricorrente sostiene che la motivazione della decisione fa difetto, che essa è quanto meno insufficiente e comunque non conforme al bando di concorso.

Il ricorrente ricorda che l'unica motivazione della decisione fornita nella comunicazione che gli è stata fatta era il richiamo al « profilo molto specifico del posto vacante », al quale il ricorrente non rispondeva.

Il ricorrente osserva che questo riferimento ad un « profilo molto specifico » al quale non si fa cenno né nell'avviso di posto vacante né nel bando di concorso è solo una formula enfatica per designare il posto di capodivisione. La decisione è quindi priva di motivazione, giacché si limita così a denunciare che la commissione esaminatrice non aveva ritenuto doverlo includere nell'elenco degli idonei per il posto in questione.

Anche ammettendo che questo riferimento abbia valore di motivazione, giacché i candidati prescelti dovevano rispondere a questo profilo particolare, la motivazione è insufficiente. Sarebbe stato necessario che la decisione descrivesse a fondo questo profilo particolare e precisasse perché il ricorrente non vi rispondeva. Questa motivazione è inoltre troppo generica, giacché un altro candidato al concorso ha avuto comunicazione della decisione negativa della commissione esaminatrice negli stessi termini.

Il ricorrente osserva che il difetto di motivazione è confermato dalla mancanza di riferimento all'unico criterio contemplato dal bando di concorso, vale a dire una classificazione da 0 a 20 punti, nella quale risultava sufficiente chi conseguiva almeno 10 punti.

Infine, nella denegata ipotesi che la motivazione fornita fosse sufficiente, la ragione addotta è illecita, in quanto non è contemplata né dall'avviso di posto vacante, né dal bando di concorso. Entrambi gli avvisi, quanto al loro contenuto, sono tipici. Il bando di concorso precisa infatti che l'oggetto della prova orale era quello di consentire alla commissione esaminatrice di valutare le conoscenze e l'idoneità dei candidati a svolgere le funzioni di capodivisione descritte nel bando stesso. La commissione esaminatrice pare abbia considerato che si trattava di un posto di capodivisione particolare, il che non è affatto specificato dal bando di concorso e quindi costituisce una condizione illegittima che non può costituire oggetto della prova contemplata dal concorso.

Nel *secondo mezzo* il ricorrente osserva che lo svolgimento della prova orale non ha rispettato il bando di concorso.

La commissione esaminatrice non ha praticamente cercato di valutare le conoscenze e l'idoneità del ricorrente, in quanto il colloquio con quest'ultimo si è soprattutto concentrato sulle attività del ricorrente nell'ambito del comitato del personale e delle organizzazioni professionali. Nemmeno le conoscenze linguistiche hanno costituito oggetto del colloquio, in quanto questo si è svolto praticamente solo in francese.

Col *terzo mezzo* infine il ricorrente osserva che la decisione della commissione esaminatrice rappresenta uno sviamento di procedura.

Questo vizio risulta dal nesso inevitabile tra questa decisione e la serie di decisioni adottate dalla Commissione onde ripristinare la situazione annullata con la sentenza 7 ottobre 1985.

La *Commissione* osserva, per quanto riguarda il *primo mezzo* del ricorrente vertente sulla motivazione della decisione della

commissione esaminatrice, che la condizione relativa ad un « profilo molto specifico » si trova implicitamente nel bando di concorso.

Che si trattasse di un posto fuori dell'ordinario emerge dalla descrizione nel bando di concorso non solo dei lavori della divisione in questione, lavori che il candidato prescelto avrebbe dovuto dirigere ed organizzare, ma anche dalle conoscenze e dall'esperienza richieste ai candidati.

La Commissione sostiene inoltre che una motivazione più eloquente avrebbe potuto nuocere al ricorrente, che a quel momento era sempre dipendente di ruolo.

Per quel che riguarda il *secondo mezzo* del ricorrente, vertente sullo svolgimento della prova orale, la Commissione ricorda che spetta esclusivamente alla commissione esaminatrice stabilire il modo di controllare l'idoneità dei candidati.

Questa censura non è d'altra parte fondata e la Corte non può sotto questo aspetto sostituirsi alla commissione esaminatrice.

Infine, per quel che riguarda il *terzo mezzo* del ricorrente, la Commissione sostiene che il presunto sviamento di procedura nei confronti del ricorrente altro non è che una semplice affermazione scevra di qualsiasi elemento di prova.

7. Sulla legittimità della decisione di nomina del Math (cause 222/87 e 232/87)

I *ricorrenti*, van der Stijl e Cullington, deducono avverso la legittimità della nuova nomina del Math tre mezzi e il Cullington deduce un ulteriore quarto mezzo.

Con il *primo mezzo* i ricorrenti sostengono che la seconda nomina del Math rappresenta una patente violazione dell'art. 176 del trattato CEE.

I ricorrenti osservano che la portata della sentenza 7 ottobre 1985 è che la Commissione avrebbe dovuto, nel 1983, ricorrere al concorso esterno e non, in modo irregolare, al procedimento speciale di assunzione contemplato dall'art. 29, n. 2, dello statuto. L'esecuzione corretta della sentenza implica che la Commissione si avvalga di un sistema di assunzione regolare e faccia astrazione da qualsiasi elemento inerente il primo procedimento irregolare.

La nuova nomina del Math è la conclusione di detto procedimento di assunzione ed è giocoforza constatare che la Commissione è intervenuta attivamente in questo procedimento allo scopo di privilegiare il Math. Gli ha infatti offerto un contratto di agente temporaneo con efficacia retroattiva, ha poi prorogato questo contratto in modo illegittimo onde consentirgli di accedere al concorso bandito, ha riformulato le qualifiche richieste inizialmente per il posto litigioso onde far sì che vi si conformasse, ha ammesso l'interessato al concorso anche se non possedeva i requisiti prescritti dalle norme, nemmeno per quanto riguarda il limite di età, e ha fatto in modo che l'esperienza irregolarmente acquisita dal Math entrasse in lizza con quella dei ricorrenti.

Il risultato sorprendente è che, meno di un anno dopo l'annullamento della sua nomina, il Math è stato rinominato allo stesso posto senza mai averlo lasciato.

Con il *secondo mezzo* i ricorrenti sostengono che la nomina del Math era viziata da uno sviamento di potere, in quanto non era possibile effettuarla senza commettere vari sviamenti di procedura per tutelarlo e per favorirlo.

I ricorrenti ritengono che le decisioni ricordate in precedenza, mediante le quali la Commissione è intervenuta e ha messo in atto il nuovo procedimento di assunzione, rappresentano sviamenti di procedura che hanno il solo scopo di consentire al Math di partecipare al concorso bandito e di avere il profilo ideale per il posto litigioso.

Con un *terzo mezzo* i ricorrenti sostengono che la decisione di nomina è illegittima in quanto fondata su diverse decisioni a loro volta illegittime.

I ricorrenti si richiamano a questo proposito ai ricorsi relativi alle decisioni precedenti.

Il Cullington sostiene, in un *quarto mezzo*, che vi è stata infrazione all'art. 25, 3° comma, dello statuto secondo il quale le decisioni di nomina devono in particolare costituire oggetto di affissione immediata.

La nuova nomina del Math non è stata affissa né è stata pubblicamente resa nota in altri modi. Questa mancanza di trasparenza mette in luce l'ambiguità giuridica che la Commissione si è preoccupata di conservare. Il ricorrente è stato così informato di non essere stato preso in considerazione per il posto litigioso solo vari mesi dopo la nomina del Math e solo dopo averne fatto richiesta.

La *Commissione*, per quanto riguarda il *primo mezzo* dei ricorrenti, osserva che nell'ambito dell'esecuzione della sentenza 7 ottobre 1985 e del procedimento per l'occupazione definitiva del posto litigioso la Commissione non ha fornito alcun sostegno attivo al Math.

La Commissione smentisce categoricamente le allegazioni contrarie dei ricorrenti, che sarebbero prive di qualsiasi elemento di prova.

Per quel che riguarda il *secondo mezzo* dei ricorrenti, la Commissione ritiene che nessuna delle sue decisioni adottate in esito alla sentenza 7 ottobre 1985 costituisce sviamento di procedura.

La decisione di organizzare un concorso è in perfetta sintonia con la motivazione della sentenza. Che la stessa persona sia stata nominata in esito a questo procedimento di assunzione non può costituire uno sviamento di potere, poiché l'annullamento della prima nomina del Math non aveva nulla a che vedere con le sue qualità per occupare il posto litigioso.

Per quel che riguarda il *terzo mezzo* dei ricorrenti, la Commissione sostiene che nessuna delle decisioni precedenti, alle quali si riferiscono i ricorrenti, è illegittima e rinvia alle sue osservazioni circa il precedente ricorso dei ricorrenti.

Infine, per quel che riguarda il *quarto mezzo* del Cullington, la Commissione sostiene che la presunta inosservanza dell'art. 25, 3° comma, dello statuto non può venire invocata dal ricorrente, in quanto tale inosservanza non arreca alcun pregiudizio ai suoi diritti o interessi legittimi. Non può quindi incidere sulla nomina del Math.

Questa nomina è stata d'altra parte annunciata nel Corriere del personale n. 478 dell'ottebre 1986 (pag. 51) che è affisso negli edifici della Commissione. Poiché lo statuto non precisa la forma di affissione, l'obbligo di affissione dovrebbe considerarsi rispettato.

8. *Sulla legittimità del silenzio rifiuto opposto alla domanda del van der Stijl onde ottenere una decisione circa la sua prima candidatura (causa 266/86)*

Il *ricorrente*, van der Stijl, deduce tre mezzi contro la legittimità di questa decisione.

In un *primo mezzo* il ricorrente sostiene che il rifiuto della Commissione di adottare una decisione sulla sua candidatura iniziale rappresenta un'inosservanza dell'art. 176 del trattato CEE.

Il ricorrente ricorda che la sentenza 7 ottobre 1985 non solo ha annullato la prima nomina del Math, ma pure la reiezione della candidatura del ricorrente. L'esecuzione della sentenza implicava l'obbligo di riesaminare questa candidatura.

È tuttavia giocoforza constatare che la candidatura del ricorrente non è mai stata ripresa in esame e ciò nonostante egli abbia preso la precauzione di presentare un'espressa domanda a questo scopo. Poiché la domanda mirava ad ottenere una decisione entro i termini fissati dallo statuto, il silenzio-rifiuto opposto alla domanda equivale ad un rifiuto di adottare la decisione e quindi ad un rifiuto di mettere in atto la sentenza del 7 ottobre 1985.

Se veramente la Commissione, come sostiene, ha adottato una decisione sulla candidatura del ricorrente fin dal 18 dicembre 1985, la mancata comunicazione al ricorrente di siffatta decisione costituisce infrazione all'art. 25, 2° comma, dello statuto in virtù del quale qualsiasi decisione individuale va comunicata per iscritto senza indugio al dipendente interessato.

Nel *secondo mezzo* il ricorrente sostiene che il silenzio-rifiuto opposto alla sua domanda costituisce inosservanza dell'art. 29, n. 1, dello statuto. Il ricorrente ritiene che la Commissione non potesse legittimamente, il 18 dicembre 1985, decidere di bandire un concorso generale senza avere preventivamente esaminato le possibilità specifiche di ricorrere ad una promozione e per questo motivo prendere in esame la candidatura del ricorrente.

Il ricorrente sostiene che la Commissione non ha effettuato detto esame e rinvia agli argomenti che ha svolto per contestare la legittimità del bando di concorso COM/A/477.

Col *terzo mezzo* il ricorrente sostiene che il rifiuto di adottare una decisione rappresenta un'inosservanza del principio di buona amministrazione.

Il ricorrente sottolinea la potente disparità tra il comportamento della Commissione nei confronti di un dipendente normalmente nominato e quello tenuto nei confronti del Math, al quale la Commissione riserva innegabili attenzioni.

La *Commissione* sostiene che gli addebiti del ricorrente sono privi di fondamento e ri-

corda che durante la sua riunione del 18 dicembre 1985 la Commissione ha ripreso l'esame delle candidature presentate nella fase contemplata dall'art. 29, n. 1, dello statuto — esaminando anche quella del ricorrente — e che, nel corso della stessa riunione, ha deciso di non occupare il posto litigioso mediante promozione e di organizzare un concorso generale.

9. *Sulle domande di risarcimento del danno* (cause 341/85, 251 e 266/86, 222 e 232/87)

Il *van der Stijl* chiede il risarcimento del danno morale subito, in tutti i ricorsi rivolti contro la conservazione nel posto del Math, le decisioni di assumerlo retroattivamente e di prorogare il contratto di lavoro, il bando di concorso COM/A/477, la reiezione della sua richiesta relativa alla prima candidatura e infine la nomina del Math.

Lo stesso ricorrente ricorda di aver già presentato un'analoga domanda nell'ambito della causa 128/84 e che la Corte, nella sentenza 7 ottobre 1985, aveva ritenuto che gli annullamenti pronunciati costituivano di per sé un adeguato risarcimento di qualsiasi pregiudizio morale che il ricorrente potesse aver subito (n. 26 della sentenza).

Gli atti impugnati rappresentano non solo la negazione degli annullamenti sanciti, ma pure la negazione di questa parte della sentenza relativa al risarcimento del danno morale. Questi atti costituiscono gli anelli indispensabili dell'operazione che ha consentito alla Commissione, entro un breve termine, di ripristinare la situazione annullata dalla sentenza 7 ottobre 1985.

Lo stesso ricorrente ritiene che, nel contesto dell'esecuzione della sentenza precedente, sia manifesto il comportamento illecito che fa scattare la responsabilità della Commissione nei suoi confronti.

Il danno morale per il quale egli chiede il risarcimento è lo stesso già ricordato nella precedente causa, aggravato dal fatto che, essendo risultato vincitore, il ricorrente vede vanificata la sentenza pronunciata a suo favore per effetto del comportamento della Commissione.

Il *Cullington* chiede, con il ricorso rivolto contro l'annullamento della nomina del Math, la riparazione del danno morale che egli ha subito.

Detto ricorrente ritiene che l'atto impugnato rappresenti nei suoi confronti una « foute de service » che coinvolge la responsabilità della Commissione. Ricorrendo ad una serie di atti irregolari per decretare la nuova nomina di un dipendente di cui la prima nomina è stata annullata, la Commissione è contravvenuta, nei suoi confronti, ai principi di buona amministrazione e di parità di trattamento e non ha assolto il suo dovere di assistenza.

Il danno morale subito dal ricorrente è costituito dal pregiudizio arrecato tanto alla sua carriera professionale quanto alla sua vita privata.

La *Commissione* osserva che le decisioni impugnate dai ricorrenti sono perfettamente legittime quindi è fuori luogo parlare di risarcimento di qualsiasi danno.

G. F. Mancini
Giudice relatore